



COMUNE DI SOIANO DEL LAGO
Provincia di Brescia

Verbale n. 12_2025 del 30.09.2025

Oggetto: Parere all'Aggiornamento PIAO 2025-2027 - Sottosezione 3.3 PTFP

Il sottoscritto Revisore Unico dei Conti del Comune di Soiano Del Lago (BS), dott. Giuseppe Dell'Erba (*nominato con deliberazione consiliare n. 2 del 09.03.2023 per il triennio 2023/2026*), rilascia, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, su richiesta dell'Ente il seguente parere sulla proposta di deliberazione relativa all'“AGGIORNAMENTO SOTTOSEZIONE 3.3. (“PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - PTFP”) DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025-2027”.

Premesso che:

- il piano del fabbisogno del personale è assorbito nel Piano Integrato di attività ed Organizzazione ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 24.06.2022, recante “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
- il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Della Funzione Pubblica n. 132 del 30.06.2022 disciplina il contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione, di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
- l'art. 4 del decreto n. 132/2022 prevede, al comma 1 lettera c) che il “Piano triennale dei fabbisogni di personale: indica la consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adozione del Piano, suddiviso per inquadramento professionale e prevedendone il contenuto da evidenziare.

Rilevato che:

- l'articolo 19, comma 8, della Legge n. 448/2001, prevede che: “A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”;

- l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'Organo di Revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;
- l'art. 3, comma 5-bis della L. 90/2014, ha introdotto, dopo il comma 557-ter dell'art. 1 della L. 27.12.2006, n. 296, il comma 557-quater il quale dispone che *"ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"*, esplicitando il principio di riduzione delle spese di personale prevedendone il contenimento con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013;
- l'art. 2 del decreto n. 132/2022 evidenzia che per spesa del personale si intendano gli *"impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato"* e per entrate correnti la *"media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata"*;
- il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell'art. 33, D.L. n. 34/2019, ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 562, Legge n. 296/2006.

Esaminate le disposizioni di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in base alle quali gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, nel rispetto dei principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

Considerato che così come disposto dall'art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 03.04.2025 di approvazione del PIAO per le annualità 2025-2026-2027;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto con la quale la Giunta Comunale va ad approvare, ai sensi dell'art. 6, l'art. 6 del D.L. n. 80 del 9 giugno 2021, l'aggiornamento del Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO) per il periodo 2025-2027;

Preso atto dello schema di PIAO (aggiornato) allegato alla Proposta di delibera in oggetto;

Analizzata in particolare la Sottosezione 3.3: Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, in cui viene evidenziato principalmente il rispetto della normativa per quanto attiene i limiti assunzionali ed il limite di spesa del personale per il triennio 2025-2027;

Rilevato, altresì, che il Bilancio di Previsione Finanziaria 2025-2027, approvato dall'Ente con delibera di Consiglio Comunale n. 05 del 10.03.2025 è stato redatto nel rispetto del vincolo di spesa di personale derivante dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. 17 marzo 2020;

VERIFICATI:

- il rispetto dei vincoli imposti dal legislatore in materia di spese per il personale;
- la non sussistenza di condizioni strutturalmente deficitarie;
- il permanere degli equilibri di bilancio;

Tutto ciò premesso, l'Organo di revisione,

VISTI:

- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.P.C.M. 8 maggio 2018 di approvazione delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;
- l'art. 1, commi 557 e seguenti della Legge n. 296/2006 e s.m.i.;
- l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e s.m.i.;
- il D.M. 17 marzo 2020 (Decreto attuativo);
- il D.L. n. 80/2021;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 267/2000, il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

ESPRIME

per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione, avente ad oggetto: "AGGIORNAMENTO SOTTOSEZIONE 3.3. ("PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - PTFP") DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025-2027".

Flero (BS), 30.09.2025

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Giuseppe Dell'Erba ()*

() Documento informatico firmato digitalmente (con modalità PAdES-BES) ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*